

Modifiche dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol

(9 aprile 2025)

Relazione illustrativa

Il procedimento di revisione dello Statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige è stato avviato a fronte di specifiche richieste formulate dai rappresentanti regionali e provinciali, anche sulla scorta delle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 ottobre 2022 alla Camera dei deputati, con cui è stata sottolineata, tra l'altro, la volontà del Governo di lavorare al ripristino degli standard di autonomia della medesima Regione, che nel 1992 hanno portato al rilascio della “quietanza liberatoria ONU” da parte dell’Austria.

Tale esigenza viene ricondotta agli effetti prodotti dall’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, concernente il Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e dalla successiva interpretazione, che si ritiene abbia condotto a una riduzione degli spazi di autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, il testo in esame costituisce la ripresa del percorso intrapreso il 3 ottobre 2023, a Torino, in occasione del 2° Festival delle Regioni e delle Province autonome, allorquando i Presidenti di quattro Regioni a statuto speciale (Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno consegnato al Presidente del Consiglio dei ministri, alla presenza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, una bozza di disegno di legge costituzionale, recante una proposta di modifica dei rispettivi Statuti in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

A seguito di ciò, nel corso della risposta al “*question time*” alla Camera dei deputati del 23 novembre 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottolineato che il Governo ha preso atto dell’iniziativa promossa dai Presidenti delle quattro Regioni a statuto speciale e che, in coerenza con l’attenzione che il Governo medesimo attribuisce al tema dell’autonomia regionale e a quello delle valutazioni sul ripristino delle competenze modificate dalla riforma del 2001, i contenuti del testo trasmesso erano in corso di approfondimento tecnico.

Il Presidente del Consiglio ha, quindi, preannunciato la propria intenzione di promuovere l’avvio di tavoli di confronto con le quattro Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per potere insieme valutare tutte le necessarie iniziative da parte del Governo, affidando il compito di trattare la questione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, competente per materia.

A tale scopo, dopo un primo tentativo di definizione di un percorso comune di modifica degli Statuti delle autonomie speciali sviluppato tra il 3 aprile 2024 e il 15 maggio 2024, a seguito di ulteriori interlocuzioni di carattere politico-istituzionale, a partire dal mese di ottobre 2024, si è deciso di procedere alla revisione di ciascuno Statuto, distintamente, mediante la costituzione di tavoli bilaterali di confronto con ciascuna Regione ad autonomia speciale, a partire dalla Regione Trentino-Alto Adige.

È stato, dunque, istituito un apposito Tavolo tecnico, le cui attività si sono sviluppate tra il 16 ottobre 2024 e il 16 dicembre 2024, nell’ambito delle quali si è sviluppato un ampio confronto con i rappresentanti delle autonomie territoriali interessate.

Si è così pervenuti alla elaborazione di uno schema di modifica dello Statuto del Trentino-Alto Adige, che tiene conto, a vario titolo, delle modifiche

complessivamente prospettate dalla bozza di Torino e dal lavoro già svolto dal precedente Tavolo sulle c.d. parti comuni.

Il testo così predisposto è stato successivamente condiviso con le amministrazioni statali competenti sulle singole materie oggetto di intervento, al fine di acquisirne un parere.

A seguito di ulteriori interlocuzioni è stato da ultimo concordato di addivenire alla elaborazione del presente disegno di legge costituzionale, recante le proposte di modifica dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che, oltre ad intervenire sull'elenco delle materie rientranti nell'ambito di competenza legislativa della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, apporta segnatamente modifiche relative: a) ai limiti posti a tali ambiti di competenza e alla qualificazione come "esclusiva" della potestà legislativa regionale; b) alla promulgazione delle leggi regionali e provinciali nonché all'impugnativa delle leggi statali; c) alle funzioni del Presidente della Provincia; d) all'esercizio del diritto elettorale attivo nella Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; e) alla composizione degli organi di governo dei comuni ricompresi in ciascuna Provincia; f) al procedimento di revisione statutaria con introduzione del principio dell'intesa; g) alla previsione per cui le norme di attuazione recano anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale; h) all'adeguamento della denominazione della Regione e delle Province autonome, ovunque riportata nel testo dello Statuto, alle modifiche della denominazione apportate in Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.; viene in modo corrispondente modificato l'articolo dello Statuto sulla traduzione in lingua tedesca del medesimo.

Sono descritti di seguito i contenuti specifici di ciascuna disposizione dell'articolo unico del disegno di legge costituzionale, recante modificazioni al testo

unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

In particolare, alle lettere *a)* e *b)* sono indicate le modifiche per l'adeguamento della denominazione statutaria della Regione autonoma ("Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol") e delle due province (espressamente qualificate "autonome") a quella già prevista in Costituzione dal 2001.

Alla lettera *c)* si interviene sull'articolo 4 dello Statuto, in ordine ai limiti delle competenze legislative della Regione Trentino-Alto Adige e delle due Province autonome (per queste ultime, infatti, opera il rinvio contenuto nell'art. 8 dello Statuto).

In particolare, viene eliminato il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e viene modificato il limite costituito dai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, ora qualificati come "generalisti". È invece mantenuto il limite degli interessi nazionali insieme con i limiti costituiti dalla Costituzione e dal rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Inoltre, nella formulazione relativa alla potestà legislativa primaria regionale e provinciale è introdotta la espressa qualificazione di "esclusiva", nelle forme e nei limiti di cui allo Statuto. Trova, inoltre, conferma il principio della tutela delle minoranze linguistiche locali.

Viene poi integrato l'elenco delle materie rientranti nella potestà legislativa primaria regionale, con la previsione per cui nell'ambito della materia relativa all'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto viene ora ricompresa espressamente anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva.

La lettera *d*) modifica l'articolo 5 dello Statuto, sulla competenza legislativa regionale assimilabile a quella concorrente, fissando il limite dei principi "fondamentali" (e non più dei soli "principi") stabiliti dalle leggi dello Stato oltreché di quelli di cui all' art. 117 Cost, primo comma, Cost., già richiamati nel precedente art. 4 dello Statuto.

La lettera *e*) apporta modifiche all'articolo 8, primo comma, in ordine alla competenza legislativa esclusiva delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Al n. 1) dell'elenco delle materie di cui all'articolo 8, è espressamente estesa tale competenza alla disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva laddove il testo vigente prevede "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad esso addetto".

Al n. 5) è attribuita alla competenza delle province autonome la potestà legislativa in materia di "governo del territorio" che ricomprende urbanistica, edilizia e piani regolatori.

Al n. 17) è sostituita la competenza provinciale sui lavori pubblici di interesse provinciale con quella sui contratti pubblici di interesse provinciale relativi a lavori, servizi, forniture.

Al n. 19), l'attuale competenza per la «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali» è sostituita da quella relativa a: «assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti».

Al n. 24) è aggiunta la competenza provinciale in materia di "piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico".

Con l'aggiunta dei nn. 29 e 29-*bis*, sono poi attribuite alle province autonome, rispettivamente, le competenze in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica, e la materia del

commercio. Quest'ultima è conseguentemente espunta dall'elenco delle materie di competenza concorrente di cui all'art. 9 dello Statuto.

Con la lettera *f)* si interviene sull'articolo 9 in materia di competenza legislativa concorrente delle province autonome. In particolare, viene eliminato il n. 3), relativo alla materia del commercio che, come già evidenziato, è stata riportata nell'ambito della competenza esclusiva delle province autonome. Viene, inoltre, specificato che la competenza legislativa per l'utilizzazione delle acque pubbliche esclude le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in quanto disciplinate dall'articolo 13 dello Statuto.

La lettera *g)* prevede l'abrogazione dell'articolo 12, riguardante il procedimento relativo alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Alla lettera *h)* si propone di aggiungere all'articolo 20, tra le competenze dei Presidenti delle Province autonome, quelle spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, primo comma, n. 29-*bis*, salvo che per le armi e le munizioni, le attività di autorizzazione e l'attività sanzionatoria.

La lettera *i)* modifica invece il secondo comma dell'articolo 25 per quanto riguarda i requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle province autonome. Con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano si riduce il periodo di residenza ininterrotto, che viene portato da quattro a due anni. Conseguentemente diventa biennale anche il periodo di residenza ininterrotta nel territorio regionale ai fini dell'iscrizione nelle liste elettorali del comune della provincia ove è stato maturato il maggior periodo di residenza nel biennio. Viene altresì riconosciuto il principio della residenza storica nelle Province autonome di Trento o di Bolzano per l'iscrizione nelle liste elettorali delle medesime province,

per coloro che abbiano già maturato in passato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia.

La lettera *l*) apporta le necessarie modifiche all'art. 47 dello Statuto sui ricorsi governativi dinanzi alla Corte costituzionale avverso le leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano richiamate al primo e al secondo comma della medesima disposizione.

Alla lettera *m*) si modifica l'articolo 50 dello Statuto introducendo, al secondo comma, dopo il primo periodo, un nuovo periodo in base al quale il Consiglio della Provincia di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento linguistico. Si applica altrimenti il primo periodo, secondo cui la composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia.

Si aggiunge poi al terzo comma anche la previsione per cui, in caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza, calcolata sul numero totale dei componenti del consiglio provinciale.

La novella all'articolo 55 dello Statuto di cui alla lettera *n*) è, invece, volta all'adeguamento dello Statuto all'art. 127 della Costituzione che, dopo la riforma del Titolo V, ha modificato la disciplina dell'impugnazione delle leggi regionali e provinciali, abrogando il rinvio governativo.

La lettera *o*) interviene sull'articolo 61 dello Statuto, sulla rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici negli organi degli enti locali, introducendo un comma aggiuntivo, in base al quale si stabilisce che nei comuni della Provincia autonoma di Bolzano, qualora nel consiglio comunale sia presente un solo consigliere

appartenente ad un gruppo linguistico, il consiglio comunale possa riconoscere la sua rappresentanza nella giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti. Altrimenti, si applica la disposizione già vigente, secondo cui il diritto di ciascun gruppo linguistico di essere rappresentato nella giunta municipale è riconosciuto se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

Alla lettera *p*) del presente disegno di legge costituzionale si modifica l'articolo 98 dello Statuto speciale, prevedendo che spetti alla Giunta provinciale e non al Consiglio deliberare l'impugnazione delle leggi statali.

La lettera *q*) reca modificazioni all'articolo 103, terzo comma, che disciplina la procedura di modifica dello Statuto speciale, rispetto al quale si prevede: l'introduzione dell'"intesa" sul testo approvato dalle Camere in prima deliberazione; la deliberazione a maggioranza assoluta, sull'intesa, da parte dei Consigli regionale e provinciali, nel termine di sessanta giorni. Si stabilisce altresì che, qualora l'intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, le Camere possano adottare comunque le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.

È infatti evidente che le modificazioni dello Statuto non potranno intaccare i livelli di autonomia già riconosciuti alla Regione e alle province autonome. In particolare, rimangono fermi i livelli di autonomia correlati alla quietanza liberatoria rilasciata l'11 giugno 1992 dall'Austria.

La lettera *r*) interviene sull'articolo 107 dello Statuto, prevedendo che le norme di attuazione recano anche disposizioni finalizzate ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione e alle Province di Trento e di Bolzano.

La lettera *s*) modifica, infine, l'articolo 114 dello Statuto, relativo alla traduzione in lingua tedesca dello Statuto stesso, introducendo la corrispondente denominazione della Regione in modo analogo a quella ora introdotta in italiano.